

Proposte di modifica dell'art. 144-undecies.1 del Regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ("Regolamento Emittenti")

Documento di Consultazione

30 GENNAIO 2020

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 16 marzo 2020 *on-line* per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato per l'Esterno](#)

oppure al seguente indirizzo:

C O N S O B
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali eventualmente forniti partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dalla CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa (titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

Tali dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali.

I commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito *internet* della Consob corredati della indicazione del nome e cognome del loro autore, salva espressa richiesta di non divulgarli.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti degli Uffici autorizzati al trattamento.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma - posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, email: protocollo@consob.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Consob può essere contattato presso la Consob (email: responsabileprotezionedati@consob.it).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio, n. 121 - Roma.

1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La Legge 12 luglio 2011, n. 120, ha sancito il principio secondo cui nella composizione degli organi sociali le società quotate (nonché le società a controllo pubblico) devono rispettare un criterio che garantisca l'equilibrio tra generi. In particolare, i commi 1-ter dell'art. 147-ter e 1-bis dell'art. 148 del TUF imponevano alle società quotate di garantire almeno un terzo degli organi di amministrazione e controllo al genere meno rappresentato¹. Il criterio di riparto stabilito dalla citata legge trovava applicazione, inoltre, per tre mandati consecutivi (c.d. "sunset clause").

La Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio), entrata in vigore il 1° gennaio 2020, ha modificato la disciplina in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate, prevista dai citati artt. 147-ter e 148 del TUF².

La citata Legge ha apportato alla sopra descritta disciplina le seguenti modifiche:

a) innalzamento della percentuale dei componenti da riservare al genere meno rappresentato da almeno un terzo ad almeno due quinti sia per l'organo di amministrazione sia per l'organo di controllo;

¹ Per il primo mandato l'art. 2 della legge n. 120/2011 prevedeva il criterio di riparto di almeno un quinto. Le disposizioni di attuazione di tale disciplina sono contenute nell'articolo 144-undecies.I del Regolamento n. 11971/99 e successive modifiche ("Regolamento Emittenti").

² In particolare i commi 302 e 303 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2020 prevedono rispettivamente quanto segue.
"302. Il comma 1-ter dell'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: « 1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico»".

"303. Il comma 1-bis dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: « 1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma »".

b) accrescimento del periodo di vigenza del nuovo criterio di riparto di almeno due quinti per sei mandati consecutivi in luogo dei tre mandati;

c) gradualità nell'applicazione della disciplina solo per le società neo quotate e non anche per le società già quotate, prevedendo che la percentuale da riservare al genere meno rappresentato per il primo rinnovo degli organi sociali successivo alla data di inizio delle negoziazioni sia pari ad almeno un quinto dei componenti³;

d) introduzione dell'obbligo per la Consob di comunicare annualmente al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri gli esiti delle verifiche sull'attuazione della nuova disciplina.

E' rimasta invece invariata la disciplina sul sistema sanzionatorio introdotta dalla legge n. 120/2011⁴, come anche l'attribuzione alla Consob del potere di statuire con regolamento in ordine alla violazione, all'applicazione e al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore delle suindicate disposizioni. Le relative disposizioni di attuazione sono contenute nell'art. 144-undecies.1 (*"Equilibrio tra generi"*), del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob.

Nelle more di un intervento di adeguamento sulla disciplina regolamentare, tenuto conto dell'urgenza dovuta all'entrata in vigore della disciplina dai primi rinnovi degli organi sociali successivi al 1° gennaio 2020, all'imminenza della prossima stagione assembleare nonché alla circostanza che nei primi mesi dell'anno si svolgono le attività per la definizione delle liste dei candidati, in data 23 gennaio 2020 è stato posto in consultazione uno schema di Comunicazione recante *"Chiarimenti in merito alle modifiche delle disposizioni di cui agli artt. 147-ter e 148 del D.lgs. 58/98 (TUF) in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate apportate dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ("Legge di Bilancio 2020")*".

La consultazione si è conclusa in data 28 gennaio 2020.

In data 30 gennaio 2020 la Consob ha emanato la Comunicazione n. 1/20 che tiene conto dei contributi dei partecipanti alla consultazione.

Come reso noto nel documento di consultazione sullo schema di Comunicazione, all'adozione della stessa fa seguito la consultazione con il mercato per l'adeguamento dell'art. 144-undecies.1 del Regolamento n. 11971/99 e successive modifiche (*"Regolamento Emittenti"*) alla nuova disciplina.

Qualora durante il periodo di consultazione dovessero intervenire delle modifiche legislative alla disciplina in esame si terrà conto delle stesse, unitamente alle osservazioni pervenute, in sede di definizione del predetto art. 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti.

2. PROPOSTA DI MODIFICHE DELL'ART. 144-UNDECIES.1 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

³ Ai sensi dell'art. 1, comma 304, della legge di Bilancio 2020 *"Il criterio di riparto di almeno due quinti previsto dai commi 302 e 303 si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120, per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni"*.

⁴ Come noto, trattasi di un sistema sanzionatorio articolato che prevede dapprima la diffida e l'irrogazione di sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, la decadenza dell'organo.

La Consob avvia una consultazione con il mercato finanziario sulla modifica dell'art. 144-undecies.1 (*"Equilibrio tra generi"*) del Regolamento Emittenti.

Le modifiche riguardano:

- il comma 1, in relazione al quale si propone la sostituzione del termine *"per tre mandati consecutivi"* con quello *"per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo all'1 gennaio 2020"* al fine di adeguarlo alla nuova normativa. Con specifico riguardo alle modalità di computo dei mandati ai quali si applica la nuova disciplina, considerato il tenore letterale delle nuove norme (secondo le quali il genere meno rappresentato deve ottenere *"almeno due quinti"* degli eletti negli organi sociali e *"Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi"*) e tenuto conto che tali norme hanno introdotto un criterio di riparto diverso rispetto a quello previsto dalla disciplina previgente (riservando al genere meno rappresentato, come detto, *"almeno i due quinti"* dei posti negli organi sociali in luogo di *"almeno un terzo"*) si ritiene che i sei mandati consecutivi comincino a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020, data di entrata in vigore della nuova disciplina, e che a tal fine non possano computarsi i mandati in cui hanno trovato applicazione le disposizioni previgenti, come originariamente inserite dalla Legge 120/2011;
- il comma 3, in relazione al quale si propone di precisare l'inapplicabilità della regola dell'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso di organi sociali formati da tre componenti, al fine di consentire l'applicazione a tali fattispecie del nuovo criterio di riparto di *"almeno due quinti"*.

Di seguito si riporta il testo proposto:

*"Art. 144-undecies.1
(Equilibrio tra generi)*

1. *Le società con azioni quotate prevedono che la nomina degli organi di amministrazione e controllo sia effettuata in base al criterio che garantisce l'equilibrio tra generi previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, 148, comma 1-bis, del Testo unico, e che tale criterio sia applicato per ~~sei tre~~ mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo all' 1 gennaio 2020.*

2. *Gli statuti delle società quotate disciplinano:*

a) le modalità di formazione delle liste nonché criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni. Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre;

b) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi;

c) le modalità affinché l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, non contrasti con quanto previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico.

3. *Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore, ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore.*

4. *In caso di inottemperanza alla diffida prevista dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico, la Consob fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere e applica le sanzioni, previa contestazione degli addebiti, ai sensi dell'articolo 195 del Testo unico e tenuto conto dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.*"

3. ANALISI DI IMPATTO

Al fine di fornire un'evidenza empirica sull'applicabilità e sugli effetti prodotti dai nuovi criteri introdotti dalla legge di bilancio 2020 è stata effettuata un'analisi sull'attuale composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società che hanno le proprie azioni quotate sul MTA.

Il perimetro dell'analisi ricomprende tutte le società aventi sede legale nel territorio nazionale e che non siano poste in amministrazione straordinaria che allo stato risultano pari a 230 unità⁵.

In via preliminare, di seguito, si fornisce un quadro sinottico circa la ripartizione del sistema di amministrazione e controllo adottato dalle società quotate sull'MTA oggetto di analisi.

Tabella 1 – Sistema di amministrazione e controllo adottato

Tipologia	Frequenze assolute	Frequenze Relative
Tradizionale	226	98%
Monistico	3	1,5%
Dualistico	1	0,5%
Totali	230	100%

Per ciò che riguarda il numero totale dei componenti i due organi, qui di seguito si fornisce, con l'ausilio di due grafici, la distribuzione del numero di componenti dell'organo d'amministrativo e dell'organo di controllo tra le società oggetto di analisi.

⁵ In particolare, attualmente sono quotate su MTA 231 società aventi sede legale nel territorio nazionale di cui una posta in amministrazione straordinaria.

Componenti organo di amministrazione




Figura 1- Distribuzione delle società ordinate per numero di componenti dell'organo di amministrazione

Componenti Organo di controllo




Figura 2 - Distribuzione delle società ordinate per numero di componenti dell'organo di controllo.

Dall'analisi dei due grafici emerge che la maggioranza delle società quotate ha un organo amministrativo formato da 9 componenti (32%) e un organo di controllo formato da 3 componenti (94%).

Per gli organi composti da 9 membri (32%) la modifica legislativa comporta per arrotondamento l'incremento di una unità, rispetto alla disciplina previgente, del numero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato (ad esempio, 4 donne e 5 uomini).

In linea generale l'applicazione dei nuovi criteri sortisce l'effetto perseguito in quanto il numero dei componenti appartenenti al genere meno rappresentato cresce in proporzione all'aumento del numero dei componenti dell'organo (cfr. figura 3). Tuttavia, tenuto conto della disciplina in materia di arrotondamento per eccesso, il nuovo quadro normativo non implicherebbe alcun adeguamento, oltre che per gli organi con tre componenti (94%), anche per gli organi di

amministrazione e controllo formati da 5, 7 e 10 membri, ossia per circa il 6,5% degli organi di amministrazione e il 6% degli organi di controllo.




Figura 3 – Analisi di sensitività

Con specifico riferimento all'organo di controllo risulta evidente come il nuovo criterio di riparto delle quote tra generi (da un terzo a due quinti) non produrrebbe effetti sulla quasi totalità degli organi di controllo attualmente presenti, mentre richiederebbe un massivo ribilanciamento delle nomine tra gli organi di amministrazione delle società quotate su MTA.

Al fine di quantificare il numero di nuove nomine necessarie al rispetto della quota dei due quinti del genere rappresentato è stata effettuata una simulazione sulle società oggetto di analisi, ipotizzando che le nuove disposizioni trovino applicazione limitatamente ai collegi con almeno 5 componenti.

I risultati della simulazione indicano che l'applicazione delle nuove disposizioni comporterebbe - rimanendo fermo il numero complessivo dei componenti degli organi sociali - la nomina di 187 (186 da nominare negli organi amministrativi e uno tra gli organi di controllo) nuove figure femminili da inserire negli organi amministrativi e di controllo in sostituzione di figure maschili.